

CIRCOLARE N. 09 del 19/09/2005

SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>3</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE .	3
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE	4
1.3.	NUOVI CONTRATTI	7
1.4.	GESTIONE UNA TANTUM.....	7
1.5.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI... 11	11
1.5.1	ALIQUOTE STANDARD.....	11
1.5.2	CONTRIBUTI CIGS/MOBILITA'.....	12
1.5.3	ENTI.....	13
1.6.	MODIFICHE SULLE TABELLE	13
1.6.1	EDILI INDUSTRIA/ARTIGIANI.....	13
1.6.2	EDILI ARTIGIANI	13
1.6.3	VOCI CEDOLINO.....	13
1.6.4	COMUNI	14
1.6.5	CODICE FISCALE.....	14
<u>2.</u>	<u>SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI</u>	<u>15</u>
2.1.	CALENDARIO.....	15
2.2.	CAMPO STORICO 238 – EDILIZIA VERONA.....	15
2.3.	CEAV.....	15
2.4.	COLLOCAMENTO	15
2.5.	EDILI INDUSTRIA	16
2.6.	EXPORT DATI	16
2.7.	EXPORT DATI CEDOLONE RIEPILOGATIVO	16
2.8.	LORDO-NETTO-COSTO	16
2.9.	MOVIMENTO – MATERNITA' ANTICIPATA	16
2.10.	PARCELLAZIONE.....	16
2.11.	SCARICO DATI PER RISORSE UMANE	16
2.12.	STAMPE.....	17
2.12.1	CARTELLINO ORARIO	17
2.12.2	CONTABILE SPECIALE	17
2.12.3	DISTINTA CESSIONE DEL 5° E PRESTITI.....	17

2.12.4	ORDINAMENTO STAMPA REGISTRO PRESENZE	17
2.12.5	PROSPETTO ADDIZIONALE REGIONALE (BPYS107L)	17
2.12.6	PROSPETTO CONTABILE A3 E A4	17
2.12.7	RIEPILOGO MENSILE A3 E A4.....	17
2.13.	VENETO LAVORO	17
2.14.	VOCE 3209 FERIE GODUTE A.P.	18
3.	<u>GESTIONE EMENS</u>	19
3.1.	CARICAMENTO FILE EMENS DAL CENTRO	19
3.2.	CONTROLLO IMPONIBILI	19
3.3.	TIPO COPERTURA	19
3.4.	STAMPA STORICO EMENS.....	19
3.4.1	NUOVA STRUTTURA DELLA STAMPA	19
4.	<u>COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.</u>	21
4.1.	ARGOMENTI GIA' TRATTATI NELLA CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 01/09/2005	21

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Aeroportuali (A055) sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

- 36N livello 2A Apprendistato professionalizzante,
- 36N livello 2B Apprendistato professionalizzante,
- 48N livello 3 Apprendistato professionalizzante,
- 48N livello 4 Apprendistato professionalizzante,
- 48N livello 5 Apprendistato professionalizzante,
- 60N livello 6 Apprendistato professionalizzante,

Questi codici apprendistato riguardano la durata massima del periodo di apprendistato, in caso di durata inferiore saranno inseriti a richiesta dei nuovi codici apprendistato con le differenti percentuali stabilite dall'accordo (accordo 26 luglio 2005);

Commercio accordi provinciali (E002) nella tabella delle maggiorazioni contrattuali è stata inserita la percentuale del 45% prevista dagli accordi provinciali per il lavoro di domenica e festivo;

Commercio Confesercenti (E004) sono state variate le percentuali del codice apprendistato 36Z 4° livello relativo a Bolzano, il prossimo mese saranno cancellati i codici apprendistato 24Z, 30B e 30Z sempre relativi a Bolzano;

Cooperative di facchinaggio (E052) è stata inserita nelle particolarità G nella seconda videata del contratto il dato 40 per il calcolo della 14^a;

Farmacie municipalizzate (E048) sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

- 42N livello B1 Apprendistato professionalizzante,
- 42N livello B2 Apprendistato professionalizzante,
- 30N livello A1 Apprendistato professionalizzante,
- 30N livello A2 Apprendistato professionalizzante,
- 24N livello C1 Apprendistato professionalizzante,

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante (accordo 12 marzo 2004);

Istituti di credito (E020) è stata variata la durata per il trattamento economico della malattia per gli apprendisti, attualmente è impostata la durata di 3 mesi (periodo di comportamento cosiddetto secco), per la durata superiore ai 3 mesi (4 mesi per il periodo di comportamento cosiddetto per sommatoria) effettuare le alterazioni in anagrafica;

Istituzioni socioassistenziali (Anaste) (E024) sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

- 32N livello 1 Apprendistato professionalizzante,
- 32N livello 2 Apprendistato professionalizzante,
- 32N livello 3 Apprendistato professionalizzante,
- 32N livello 4 Apprendistato professionalizzante,
- 32N livello 5 Apprendistato professionalizzante,
- 40N livello 6 Apprendistato professionalizzante,
- 40N livello 7 Apprendistato professionalizzante,
- 40N livello 8 Apprendistato professionalizzante,
- 40N livello 9 Apprendistato professionalizzante,
- 40N livello 10 Apprendistato professionalizzante;

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante (accordo 25 maggio 2004);

Ombrelli – Industria (A009) sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell'apprendistato professionalizzante:

- 42N livello finale 2 Apprendistato professionalizzante,

54N livello finale 3 Apprendistato professionalizzante,
60N livello finale 4 Apprendistato professionalizzante,
66N livello finale 5 Apprendistato professionalizzante,
72N livello finale 6 Apprendistato professionalizzante.

In caso di riduzione della durata, per i casi previsti dall'accordo, saranno inseriti a richiesta dei nuovi codici apprendistato ad hoc in base alle istruzioni fornite dall'Utente.

Nei presenti codici apprendistato sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: *“la retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale”*.

Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché *“la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione”*, è a cura Utente la gestione.

Sono inoltre state inserite, per i livelli interessati dall'apprendistato professionalizzante, le qualifiche degli apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità.

E' a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l'apprendistato professionalizzante (accordo 2 luglio 2004)

Piloti di elicottero (A027) in base all'accordo del 30 giugno 2005 sono state inserite le tranches dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum) a cura Utente la corresponsione degli incrementi dell'indennità di volo con decorrenza luglio 2005;

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE

Agenzie di assicurazioni (E015) sono stati aggiornati gli importi dell'elemento paga 8 con la seconda tranche dell'indennità di vacanza contrattuale per le suddivisioni contrattuali A e B (UNAPASS e SNA), è invece a cura Utente l'aggiornamento dell'elemento paga libero con la seconda tranche dell'IVC sugli scatti d'anzianità, per i nuovi importi unitari della 2ª tranche da moltiplicare per il numero degli scatti d'anzianità maturati dal dipendente vedere la tabella seguente:

Livelli	IVC scatti
C e Q	0,20876
1	0,18445
2	0,17144
3	0,14908

Agenzie immobiliari (E017) corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum) (accordo 26 gennaio 2005);

Alimentari – Industria (A041) il 17 settembre 2005 è stato concluso l'accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 14/07/03, sono perciò stati:

- aggiornati i minimi di retribuzione,
- inseriti gli importi dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum);

Attività ferroviarie (E066) sono stati aggiornati i minimi conglobati (accordo 23 giugno 2005);

Autoferrotranvieri (E068) sono stati aggiornati i minimi di retribuzione (accordo 14 dicembre 2004);

Autoscuole (E013) corresponsione della prima tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum) (accordo 5 luglio 2005);

Call center in outsourcing – Confcommercio (E058) sono stati aggiornati i minimi conglobati e i rol che passano da 4,13 a 7 gg. (accordo 18 luglio 2003);

Case di cura personale medico (E032) a cura Utente la corresponsione degli arretrati come previsto dall'accordo (accordo 19 gennaio 2005);

Cinematografi (A048) corresponsione della seconda tranche dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum) (accordo 15 marzo 2005);

Commercio – Confcommercio (E001) sono stati cancellati i codici apprendistato 48V liv. 2, 3, 4 e 48P liv. 3, 4, che non sono più necessari. I codici apprendistato nell'anagrafica dipendente sono stati variati in automatico da 48V e 48P a 48N;

Commercio – Confesercenti (E004) sono stati cancellati i codici apprendistato 48V liv. 2, 3, 4 e 48P liv. 3, 4, che non sono più necessari I codici apprendistato nell’anagrafica dipendente sono stati variati in automatico da 48V e 48P a 48N. Sono inoltre stati cancellati i codici apprendistato 24Z, 30B e 30Z relativi a Bolzano;

Edilizia – Industria (A021) sono stati aggiornati gli elementi provinciali per la suddivisione territoriale di Pescara (PE); sono inoltre stati cancellati sia la suddivisione territoriale che gli elementi provinciali per la suddivisione di Bologna (BJ);

Editoria quotidiani (A061) è stata aggiornata l’aliquota di contribuzione carico ditta per il Fondo Casella che passa da 18,05% a 20,05% (accordo 25 luglio 2005)

Formazione professionale (E031) sono stati inseriti nell’elemento paga 4 della suddivisione territoriale del Veneto (VE) gli importi del “*compenso individuale accessorio*” previsti a partire da settembre 2005 dall’accordo regionale per il Veneto (accordo regionale - Veneto 27 giugno 2005);

Gomma materie plastiche – API (B007) sono stati aggiornati i minimi di retribuzione (accordo 17 giugno 2004);

Grafica ed editoriale – Industria (A035) sono stati aggiornati i minimi di retribuzione (accordo 24 febbraio 2004);

Istituzioni socioassistenziali - Uneba (E029) sono stati aggiornati i minimi conglobati (accordo 27 maggio 2004);

Lavanderie – Industria e API (A045) sono stati inseriti i seguenti codici per la gestione dell’apprendistato professionalizzante:

42N livello finale 2 Apprendistato professionalizzante,
54N livello finale 3 Apprendistato professionalizzante,
60N livello finale 4 Apprendistato professionalizzante,
66N livello finale 5 Apprendistato professionalizzante,
66N livello finale 5S Apprendistato professionalizzante,
72N livello finale 6 Apprendistato professionalizzante,
72N livello finale 7 Apprendistato professionalizzante.

In caso di riduzione della durata, per i casi previsti dall’accordo, saranno inseriti a richiesta dei nuovi codici apprendistato ad hoc in base alle istruzioni fornite dall’Utente.

Nei presenti codici apprendistato sono state inserite le percentuali di 96,14% per adeguarsi alle istruzioni del ccnl: “*la retribuzione dell’apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello e anzianità aziendale*”.

Inoltre si raccomanda di fare attenzione perché “*la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione*”, è a cura Utente la gestione.

Sono inoltre state inserite, per i livelli interessati dall’apprendistato professionalizzante, le qualifiche degli apprendisti impiegati ed operai nelle tabelle degli scatti di anzianità.

E’ a cura Utente gestire la specifica normativa sulla malattia prevista per l’apprendistato professionalizzante (accordo 16 dicembre 2003).

Magazzini generali (Assologica) (A050) a seguito dell’accordo 29 gennaio 2005 ed alle istruzioni operative della circolare Assologica n° 216/05 e della circolare Confetra n° 182 del 9 settembre 2005, riportata nella nota sul contratto Spedizioni...(A080), sono stati:

- aggiornati i minimi conglobati con le prime due tranches di aumento previste a gennaio ed agosto 2005,
- inseriti gli importi della seconda tranches di una tantum (l’erogazione è ora stabilita dalle istruzioni operative nel mese di gennaio 2006 e non più come previsto dall’accordo 29/01/05 a novembre 2005),

a cura Utente la corresponsione della prima tranches (250 euro) di una tantum, salvo che non sia già stata corrisposta la somma di pari importo prevista dal verbale d’incontro del 23 giugno 2005, (ricordiamo che tale importo era già stato inserito nelle tabelle per l’erogazione automatica nello scorso mese di luglio).

Informiamo inoltre che con le retribuzioni di novembre 2005 avverrà la corresponsione degli aumenti arretrati per il periodo compreso tra gennaio e agosto 2005, ricordiamo infine che per questo contratto non erano stati inseriti nelle tabelle importi di IVC;

Nettezza urbana (aziende private) – Industria (A049) corresponsione dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum) (accordo 23 giugno 2005);

Nettezza urbana (aziende municipalizzate) – Industria (A060) corresponsione dell'una tantum, ricordiamo che gli importi sono stati inseriti già al netto dell'IVC erogata (vedere paragrafo una tantum) (accordo 24 giugno 2005);

Piloti di elicottero (A027) corresponsione della seconda tranches dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum) (accordo 30 giugno 2005);

Pulizia – Industria (A051) è stata inserita la prima tranches dell'IVC;

Scuole private laiche (Aninsei) (E022) sono stati aggiornati i minimi conglobati (accordo 30 marzo 2004);

Scuole private materne (Fism) (E021) sono stati aggiornati i minimi conglobati (accordo 16 aprile 2004);

Scuole private religiose (Agidae) (E025) sono stati aggiornati i minimi conglobati, sono inoltre stati azzerati e conglobati gli importi dell'elemento paga 2 relativi alle suddivisioni C1 (ex prima categoria), C2 (ex seconda categoria), C3 (ex terza categoria), per le suddivisioni C1, C2 e C3 sono ora inseriti gli specifici minimi conglobati previsti dal contratto (accordo 18 marzo 2004);

Servizi postali appaltati (A054) sono stati aggiornati i minimi di retribuzione; corresponsione della prima tranches dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum), è inoltre a cura Utente l'aggiornamento dell'indennità di presenza (accordo 28 luglio 2005);

Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (A053) da questo mese questo contratto è da utilizzare per le aziende aderenti alle associazioni che non applicano l'accordo 29 gennaio 2005;

Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (A080) da questo mese questo nuovo contratto è da utilizzare per le aziende aderenti alle associazioni che applicano l'accordo 29 gennaio 2005, in base a tale accordo ed alle istruzioni operative della circolare Confetra n° 182 del 9 settembre 2005 (riportata sotto) sono stati:

- aggiornati i minimi conglobati con le prime due tranches di aumento previste a gennaio ed agosto 2005,
- azzerati gli importi dell'IVC nell'elemento paga 8,
- inseriti gli importi della seconda tranches di una tantum (l'erogazione è ora stabilita dalle istruzioni operative nel mese di gennaio 2006 e non più come previsto dall'accordo 29/01/05 a novembre 2005),

a cura Utente la corresponsione a settembre della prima tranches (250 euro) di una tantum, salvo che non sia già stata corrisposta la somma di pari importo prevista dal verbale d'incontro del 23 giugno 2005, (ricordiamo che tale importo era già stato inserito nelle tabelle per l'erogazione automatica nello scorso mese di agosto).

(Nota) Nella circolare n° 182 del 9 settembre 2005 la Confetra comunica che le Federazioni ad essa aderenti (Fedespedi, Fedit, Assologistica, Aiti, Assoespressi e Fisi) daranno esecuzione dal mese di settembre, tanto nella parte normativa quanto in quella economica, all'accordo del 29 gennaio 2005. Pertanto sciogliono la clausola sospensiva contenuta nella premessa al suddetto accordo, ferma restando la necessità di un recepimento della direttiva 2002/15 che tenga conto delle peculiarità normative e contrattuali della situazione italiana.

Resta comunque inteso che, fino al momento del recepimento della direttiva 15, non saranno operative le disposizioni degli articoli 11 e 11 bis dell'accordo del 29 gennaio 2005, in luogo delle quali continueranno a trovare applicazione quelle degli stessi articoli antecedenti al rinnovo.

L'entrata in vigore della parte economica dell'accordo del 29 gennaio 2005, avverrà con la seguente tempistica:

- 1) a partire dalle prossime retribuzioni di settembre cominceranno ad essere erogate le prime due rate di aumento (pari a 60 euro mensili per il 3° livello Super e 3° livello per le aziende Assologistica); contestualmente cesserà di essere corrisposta l'IVC;

- 2) sempre con le retribuzioni di settembre sarà erogata la prima rata di una tantum (pari a euro 250), salvo che non sia già stata corrisposta la somma di pari importo prevista dal verbale di incontro del 23 giugno scorso;
- 3) con le retribuzioni di novembre saranno erogati gli aumenti arretrati per il periodo compreso tra gennaio e agosto 2005 (9 mensilità); dagli aumenti sarà dedotta l'IVC corrisposta fino ad agosto 2005;
- 4) con le retribuzioni di gennaio 2006, anziché con quelle del prossimo novembre come previsto dall'accordo del 29 gennaio 2005, sarà erogata la seconda rata di una tantum (pari sempre a 250 euro);
- 5) con la retribuzione del mese di febbraio 2006 sarà erogata l'ultima rata di aumento prevista dall'accordo del 29 gennaio 2005 (pari a 28 euro mensili per il 3° livello Super e 3° livello per le aziende Assologistica).

Teatri pers. artistico/tecnico (E060) ricordiamo che il ccnl incrementa da settembre gli importi dei rimborsi per le trasferte, l'aggiornamento è a cura Utente (accordo 9 dicembre 2004); **Viaggi e turismo (E009)** sono stati aggiornati i minimi di retribuzione (accordo 19 luglio 2003);

1.3. NUOVI CONTRATTI

Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (A080) da utilizzare per le aziende aderenti alle associazioni che applicano l'accordo 29 gennaio 2005: Confetra e le Federazioni ad essa aderenti (Fedespedi, Fedit, Aiti, Assoespressi e Fisi), ANITA, Fiap/M;

1.4. GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per i seguenti contratti le tranches di una tantum da corrispondere nel 2005, per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7. A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.

Agenzie immobiliari (E017) al personale dipendente in forza alla data del 1° marzo 2005 e che abbia prestato attività nel periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004, sarà corrisposta una somma "una tantum" in tre rate, la prima con la retribuzione del mese di **marzo 2005**, la seconda con la retribuzione del mese di **settembre 2005**, la terza con la retribuzione di gennaio 2006, gli importi sono differenziati per livello.

L'una tantum spetterà al lavoratore dipendente in proporzione al numero dei mesi di lavoro svolto nel periodo succitato.

In caso di cessazione del rapporto successivamente al 1° marzo 2005, al lavoratore verrà corrisposto l'intero importo di una tantum al momento dell'erogazione delle competenze di liquidazione.

Tali somme non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né trattamento di fine rapporto.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Autoscuole (E013) ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo, 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2005, un importo forfetario lordo pro-capite di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00). L'una tantum sarà erogata in due rate con le retribuzioni dei mesi di **settembre 2005** e febbraio 2006. L'importo rispettivamente di 300,00 euro (trecento/00) e di 250,00 euro (duecentocinquanta/00) dell'una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1 gennaio 2004, in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori ai 15 giorni.

L'importo forfetario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e del TFR.

Le giornate per assenza della malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1 gennaio 2004 – 30 giugno 2005 che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico degli istituti competenti e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo dell'una tantum.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Cinematografi (A048) ai lavoratori in servizio al 15 marzo 2005 e già in forza al 1° luglio 2004 sarà corrisposto, per il periodo 1° luglio 2004 - 31 marzo 2005 ed a totale copertura di tale periodo, un importo lordo una tantum nelle misure indicate. L'importo sarà erogato per due terzi entro il mese di giugno 2005 e per il restante terzo entro il mese di ottobre 2005.

L'importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 2004 ed in forza alla data del 15 marzo 2005 (esclusi i lavoratori in prova a tale data).

L'importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori che, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale, percepiscono una corrispondente minore retribuzione.

L'una tantum non è utile agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale, né per il computo del t.f.r.

Le due tranches sono state inserite per la corresponsione automatica nei mesi di maggio 2005 e settembre 2005.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Verificare i dipendenti con data di assunzione nel periodo 16/03/05 – 31/03/05 ai quali non compete alcun importo, che potrebbero comunque presentare nel movimento degli importi di una tantum.

Nettezza urbana (aziende private) – Industria (A049) ai lavoratori in servizio all'1.7.2005 viene riconosciuto un importo mensile che, con riferimento al livello 3A (parametro 130,07), è pari a € 25,00 per i singoli mesi del periodo gennaio – giugno 2005.

Gli importi mensili saranno liquidati ai lavoratori in servizio all'1.7.2005 con le competenze relative al mese di **settembre 2005**.

Detti importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2005 – 30.6.2005.

A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.

Gli importi mensili di cui alla precedente tabella non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto.

Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura degli importi mensili in parola.

Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nel periodo di riferimento gennaio – giugno 2005 di cui al precedente punto 2), al lavoratore in servizio all'1.7.2005 saranno riconosciuti gli importi mensili di cui al medesimo punto 2), in ragione dei mesi di servizio prestato nel predetto periodo.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nel periodo di riferimento.

3. Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al comma 2, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Nettezza urbana (aziende municipalizzate) – Industria (A060) Ai lavoratori in servizio all'1.7.2005 viene riconosciuto un importo mensile che, con riferimento al livello 3A (parametro 130,07), è pari a € 25,00 per i singoli mesi del periodo gennaio – giugno 2005.

Gli importi mensili saranno liquidati ai lavoratori in servizio all'1.7.2005 con le competenze relative al mese di **settembre 2005**, al netto delle somme corrisposte a titolo di IVC.

Detti importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2005 – 30.6.2005.

A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.

Gli importi mensili di cui alla precedente tabella non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto.

Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura degli importi mensili in parola.

Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nel periodo 1 gennaio 2005- 30 giugno 2005, al lavoratore saranno riconosciuti i compensi forfetari effettivi di cui alla precedente tabella, fermo restando il possesso dei requisiti temporali richiamati.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nel periodo di riferimento.

3. Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al comma 2, le frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni sono computate come mese intero.

Gli importi sono stati inseriti già al netto dell'IVC erogata.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Piloti di elicottero (A027) per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2005, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 30 giugno 2005, vengono corrisposte le tranche dell'importo forfetario una tantum nella misura di seguito indicata:

- Comandante: euro 1200,00 netti;
- Pilota: euro 800,00 netti.

Le tranche sono state inserite per l'erogazione ad Agosto e **Settembre 2005**.

Servizi postali appaltati (A054) in relazione al periodo di vacanza contrattuale, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 luglio 2005 verrà riconosciuto al personale in forza per il periodo predetto la somma di € 500.00, suddivisibile in quote mensili in proporzione ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 1° luglio 2003 – 31 luglio 2005, così ripartita:

- € 250,00 con la retribuzione del mese di **settembre 2005**;
- € 250,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2006.

Tale importo complessivo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti contrattuali e legali di retribuzione diretta ed indiretta ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Una tantum relativa al mese di settembre la cui eventuale corresponsione della prima tranche, se non ancora erogata, è a cura Utente.

Magazzini generali (Assologistica) (A050)

In base alle istruzioni operative della circolare Confetra n° 182 del 9 settembre 2005 per la corresponsione dell'una tantum si procederà nel modo seguente:

per gli importi della seconda tranche di una tantum l'erogazione è ora stabilita dalle istruzioni operative nel mese di gennaio 2006 e non più come previsto dall'accordo 29/01/05 nel mese di novembre 2005.

A cura Utente la corresponsione a **settembre** della prima tranche (250 euro) di una tantum, salvo che non sia già stata corrisposta la somma di pari importo prevista dal verbale d'incontro del 23 giugno 2005, (ricordiamo che tale importo era già stato inserito nelle tabelle per l'erogazione automatica nello scorso mese di luglio).

Informiamo inoltre che con le retribuzioni di novembre 2005 avverrà la corresponsione degli aumenti arretrati per il periodo compreso tra gennaio ed agosto 2005, ricordiamo che per questo contratto non erano stati inseriti nelle tabelle importi di IVC.

Accordo 29 gennaio 2005:

ai lavoratori in servizio al 29 gennaio 2005 verrà corrisposto, a copertura del periodo 1.1.2004 – 31.12.2004, un importo forfetario lordo pro-capite di € 500,00 (cinquecento,00) da cui andranno dedotti gli importi di IVC eventualmente corrisposti (, che in ogni caso cesseranno di essere erogati dalla effettiva erogazione degli aumenti contrattuali previsti.

L'importo di una tantum verrà corrisposto in due rate di pari entità, la prima con la retribuzione del mese successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento della D.va 2002/15/CE e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2005 e verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 2004 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 1.1.2004 – 31.12.2004, non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (A080)

In base alle istruzioni operative della circolare Confetra n° 182 del 9 settembre 2005 per la corresponsione dell'una tantum si procederà nel modo seguente:

per gli importi della seconda tranche di una tantum l'erogazione è ora stabilita dalle istruzioni operative nel mese di gennaio 2006 e non più come previsto dall'accordo 29/01/05 nel mese di novembre 2005.

A cura Utente la corresponsione a **settembre** della prima tranche (250 euro) di una tantum, salvo che non sia già stata corrisposta la somma di pari importo prevista dal verbale d'incontro del 23 giugno 2005, (ricordiamo che tale importo era già stato inserito nelle tabelle per l'erogazione automatica nello scorso mese di agosto).

Informiamo inoltre che con le retribuzioni di novembre 2005 avverrà la corresponsione degli aumenti arretrati per il periodo compreso tra gennaio ed agosto 2005, dagli arretrati sarà dedotta l'IVC corrisposta fino ad agosto 2005, logicamente secondo le nuove istruzioni l'IVC non dovrà più essere dedotta dall'una tantum.

Accordo 29 gennaio 2005:

ai lavoratori in servizio al 29 gennaio 2005 verrà corrisposto, a copertura del periodo 1.1.2004 – 31.12.2004, un importo forfetario lordo pro-capite di € 500,00 (cinquecento,00) da cui andranno dedotti gli importi di IVC eventualmente corrisposti (, che in ogni caso cesseranno di essere erogati dalla effettiva erogazione degli aumenti contrattuali previsti.

L'importo di una tantum verrà corrisposto in due rate di pari entità, la prima con la retribuzione del mese successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento della D.va 2002/15/CE e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2005 e verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 2004 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 1.1.2004 – 31.12.2004, non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Una tantum non di pertinenza del mese di settembre già inserita per la corresponsione in caso di cessazione.

Alimentari – Industria (A041) ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo (17.09.2005) verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° giugno 2005 – 31 agosto 2005, un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum di euro 160 lordi. Tale importo – che maturerà in relazione al servizio effettivamente prestato nel periodo di cui sopra – verrà erogato unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2005, ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra nella relativa base di computo. Detta erogazione inoltre secondo quanto previsto dall'art. 2120 cc e dall'art. 73 del Ccnl è esclusa dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

In assenza di specifiche istruzioni, per gli apprendisti vengono corrisposti importi uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare in base allo scaglione di apprendistato gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

1.5. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.5.1 ALIQUOTE STANDARD

Sono state inserite/variate le seguenti aliquote:

V214 “O.T.D. - AZ.COLTIV.DIRETTE - SG 40%”: come V212 ma con agevolazioni contributive del 40%;

Z266 “Dir. Ind. Iscritti FASI (per PD)”: come Z001 ma con il Fondo Swiss Life invece del Previdai;

V004 “IMPIEGATI BONIFICA (XHI-VI)”: aggiornato il FAP a carico ditta da 21,72 a 22,22;

V106 “IMPIEGATI BONIFICA RUOLO (XHI-VI)”: aggiornato il FAP a carico ditta da 21,72 a 22,22;

A010 “GIORNALI QUOTIDIANI”: aggiornata l'aliquota di contribuzione carico ditta per l'ente 3301 “F. Casella” che passa da 18,05% a 20,05%;

A060 “GIORNALI QUOTIDIANI”: aggiornata l'aliquota di contribuzione carico ditta per l'ente 3301 “F. Casella” che passa da 18,05% a 20,05%;

Q021 “QUALIF. 56/87 GIORNALI QUOT (CDI-VR)” aggiornata l'aliquota di contribuzione carico ditta per l'ente 3301 “F. Casella” che passa da 18,05% a 20,05%.

F007, F043, F071, F078, F083, F084, F085, F093, F095, Q074 e Z037: ripristinati i contributi CIGS e MOBILITA', precedentemente sospesi;

Sono state eliminate le seguenti aliquote

A034 "IMPIEGATI ESTERO CONVENZIONE U.S.A."

A071 "LAV. ESTERO CONV. SOCIALI PARZIALI (FEI)"

A080 "LAVORO ESTERO PAESI NON CONV. (VI-VEI)"

1.5.2 CONTRIBUTI CIGS/MOBILITA'

Facciamo seguito alla circolare Inps n. 103 del 9 settembre 2005 per informarvi che è stato prorogato fino al 31/12/2005 il contributo Cigs e Mobilità per le aziende del:

- Commercio con forza occupazionale da 51 a 200 addetti;
- Agenzie di viaggio con più di 50 addetti;
- Istituti di vigilanza.

Nelle nostre tabelle i contributi sospesi con le paghe di gennaio 2005 e ripristinati con le paghe di settembre 2005, sono da conguagliare in presenza dei seguenti codici aliquota:

F007, F043, F071, F078, F083, F084, F085, F093, F095, Q074 e Z037.

E' possibile stampare un prospetto di supporto "Prospetto per conguagli CIGS/Mobilità" che riporta per dipendente:

- l'aliquota utilizzata;
- il periodo interessato;
- l'imponibile FAP;
- i contributi CIGS dipendente;
- i contributi CIGS totali;
- i contributi MOBILITA' totali
- la DIFFERENZA: è il totale dei contributi a carico ditta (Cigs e Mobilità solo ditta).

Nel tabulato viene riportato il totale per singolo dipendente ed il totale ditta.

Per stampare tale prospetto entrare in "Archivi a.c." → "Archivio mesi elaborati" o cliccare sull'icona verrà proposta una griglia  contenente tutte le ditte presenti nella procedura. Per creare la stampa delle ditte e  dipendenti interessati al conguaglio presenti nella procedura:

- Cliccare il tasto "Sel. tutto".
- Cliccare sul tasto "Mesi", nella successiva videata selezionare i mesi da gennaio ad agosto, cliccare il tasto "Conferma", si ritorna alla videata con tutte le ditte.
- Cliccare il tasto "Stampa", nella successiva videata cliccare sulla nuova scelta "Stampa

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TUTTI
x	x	x	x	x	x	x	x					

CIGS/Mobilità"

- Al lancio di questa stampa viene proposto il seguente messaggio di promemoria

Devono essere eseguiti i mesi da Gennaio ad Agosto compreso

cliccare il tasto "OK" per produrre il prospetto.

ATTENZIONE:

- per le aliquote Q074 e Z037, vengono esposti i contributi come per le altre aliquote anche se in effetti il conguaglio verrà effettuato solo per quanto dovuto (vedi enti 1136 e/o 1137 presenti nelle aliquote).
- Il periodo interessato viene esposto solamente se l'imponibile FAP è maggiore di 0

Per il conguaglio è necessario inserire nel movimento dipendente il codice voce 0893 "Conguaglio contributi CIGS/MOB" e l'imponibile FAP del periodo interessato (da gennaio ad agosto per tutte le aliquote).

In automatico:

- per il dipendente: nel cedolino paga, riquadro Contributi esce la dicitura "VER.CIGS" con il totale contributi Cigs e Mobilità; vengono aggiornati gli storici 042 e 077;
- per l'azienda: viene aggiornato lo storico dipendente 184 e 192 relativo ai costi;

- per il DM10: vengono riportati in automatico i seguenti dati:

Per il conguaglio CIGS:

- Quadro: B
- Descrizione: VER.CIGS
- Sigla: M210
- Importo: il contributo totale della Cigs (0,90%).

Per il conguaglio MOBILITA':

- Quadro: B
- Descrizione: VERS.MOB
- Sigla: M211
- Importo: il contributo totale della Mobilità (0,30%).
- per il prospetto contabile: i dati relativi al conguaglio vengono sommati ai contributi normali (dipendente e ditta).

ATTENZIONE:

- nel caso di dipendenti presenti nel tabulato sia con l'aliquota Q074 che con altra aliquota, a cura Utente la diversa gestione per il periodo con aliquota Q074, nel seguente modo:
 - inserire la voce 0664 con l'importo dei contributi carico dipendente per la trattenuta al dipendente, per la riduzione dell'imponibile addizionali e l'aggiornamento dello storico 042
 - inserire nel movimento ditta il QUADRO C, la DESCRIZIONE VER.CIGS, la SIGLA M210 e l'IMPORTO dei contributi da versare per l'inserimento nel contabile e nel mod. DM10 (in automatico la procedura somma gli importi inseriti con quelli scaturiti dall'utilizzo della voce 0893 se utilizzata la medesima sigla)
 - aggiornare manualmente lo storico 077 del dipendente prima dell'elaborazione delle paghe al Centro

Consigliamo in ogni caso un controllo da parte dell'Utente soprattutto nel caso di aliquote personalizzate fatte su richiesta.

1.5.3 ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

3419, 3420 e 3421 "*Swiss Life F.*": con le stesse caratteristiche del Previdai;

4474 "*F.do fine carriera*": variato massimale annuo da 82.401 a 84.049.

6650 e 6651 "*Laborfond Comm*": è stata variata la contribuzione a carico ditta dal 0,55% all'1,05%, l'applicazione della nuova percentuale decorre dal 01/01/05, a cura Utente sistemare gli storici 154, 184, 192, 252, i dati FPC in anagrafica dipendente e i dati nella procedura FPC.

1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.6.1 EDILI INDUSTRIA/ARTIGIANI

E' stata cancellata la cassa edile di **Bologna (BJ)**.

1.6.2 EDILI ARTIGIANI

A seguito dell'istituzione della voce 0200 con il nuovo coefficiente CEAV per l'infortunio, è stata tolta la **voce 0188** da tutte le suddivisioni provinciali, ad eccezione della suddivisione:

BO - Cassa edile Bologna, dove è ancora **prevista con il coefficiente 0,99**.

1.6.3 VOCI CEDOLINO

Sono state variate/create le seguenti voci:

0188 "*Infortunio ditta x 0,99 (CEDA)*": è stata variata la descrizione della voce, che può essere **utilizzata solo per la suddivisione BO** Bologna.

2507 "*Ferie godute edili no acc.*": nuova voce per edili industria per il pagamento delle ferie ma senza il relativo accantonamento a Cassa edile.

2508 “*Rid. orario lav. godute edili no acc.*”: nuova voce per edili industria per il pagamento del ROL, ma senza il relativo accantonamento a Cassa edile.

8803: “Assenza non retribuita” nuova voce creata per l’aggancio automatico con giustificativo ASS1 del calendario.

1.6.4 COMUNI

Sono stati inseriti i seguenti comuni:

Mosso (BI) ed il relativo codice catastale **M304**,

Almé con Villa (BG) ed il codice catastale **M305** e il riferimento **A214**.

Sono stati modificati i seguenti comuni:

Almé (BG) cancellato codice riferimento **M305**

Villa d’Almé (BG) cancellato codice riferimento **M305**

Bruntino (BG) cancellato codice riferimento **M305** ed inserito **A215**,

A cura Utente cancellare per questi comuni il codice **M305** in anagrafica dipendente anno. prec. e anno. corr. nella 1^a videata (domicilio) e nella 2^a videata (residenza fiscale) utilizzando l’apposita stampa di ricerca fornita.

I codici da inserire per questi comuni sono i seguenti:

Almé (BG) codice catastale **A214**

Villa d’Almé (BG) codice catastale **A215**

Bruntino (BG) codice di riferimento inserito **A215**,

Almé con Villa (BG) codice di riferimento **A214**.

I comuni di Bruntino e Almè con Villa sono comuni soppressi che fanno riferimento ad altri comuni.

1.6.5 CODICE FISCALE

E’ stato inserito il seguente codice fiscale:

Z157 relativo a Serbia e Montenegro.

2. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

2.1. CALENDARIO

Sono state effettuate le seguenti sistemazioni/implementazioni

- Nel caso di dipendente part-time, assunto nel mese con profilo orario particolare (orario solo di domenica), non venivano riportate le ore DM part time e il campo ore/gg minimale.
- **FERI** il seguente giustificativo è stato unificato con il giustificativo **FERS**, **in quanto quest'ultimo come comunicato con l'aggiornamento del 01/09 è stato eliminato.**
Il giustificativo FERI opera in automatico per i giorni lavorati, quindi in caso di profili orari es. con compilate le sole giornate di sabato e domenica i conteggi risultano corretti in automatico.
- Nelle Tabelle standard -->Utility varie e nelle Tabelle personalizzate --> Gestione calendario/eventi è stata aggiunta una nuova scelta "**Duplicazione festività**".
Tale utility permette di duplicare una qualsiasi festività di un contratto standard (la prima) o personalizzato (la seconda) per poter creare un'alterazione delle festività .
Obbligatorio inserire il codice studio.
- Utilizzando il giustificativo FERI fino al 30/08 erroneamente veniva impostato anche il 31/08 come giornata di ferie. Tale anomalia è stata sistemata
- Creato nuovo giustificativo **ASS1** con voce neutra 8803, tale giustificativo serve per giustificare un'assenza non retribuita, riportando il tutto nel cedolino con voce neutra sopra citata, vengono scalate le ore giorni retribuiti, i giorni DM e i giorni minimale
- In fase di estrazione anche se venivano ceccati i file riguardanti i profili orari non venivano correttamente inviati al centro. Questo non ha comunque generato nessun problema agli Utenti che hanno inviato il tutto. Consigliamo al prossimo invio al centro di rieffettuare la scelta.

2.2. CAMPO STORICO 238 – EDILIZIA VERONA

Con le chiusure del mese di agosto, abbiamo provveduto ad effettuare la cancellazione del campo storico 238, per i dipendenti che risultano iscritti alla C.E. di Verona, in quanto la liquidazione ai dipendenti in forza è stata effettuata nel mese di agosto.

2.3. CEAV

E' stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia:

agli apprendisti impiegati veniva calcolato il contributo CEAV sia come operaio che come impiegato.

Gli Utenti interessati sono stati avvisati e, seguendo le ns. istruzioni, hanno inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Altri enti" l'ente 8845 "Ceav operai" senza percentuali per inibire il calcolo dei contributi degli operai: ora devono cancellare l'alterazione.

Enti standard				
Ente	Descrizione	Dipendente	Ditta	Totale
8845	CEAV OPERAI			

2.4. COLLOCAMENTO

E' stata sistemata la lettera di assunzione standard "ASSLET.STD" in quanto in caso di persona fisica con compilato solo la sede legale, non veniva riportato l'indirizzo della ditta nella stampa della lettera.

2.5. EDILI INDUSTRIA

E' stato implementato il programma per la gestione di quelle ditte edili che retribuiscono le ferie ed i ROL goduti, ma senza che i relativi importi concorrano all'accantonamento GN ed al calcolo dei contributi per Cassa Edile.

La gestione si riferisce al pagamento delle ferie e/o ROL godute se nella tabella "Edili industria", della corrispondente suddivisione contrattuale, nella griglia al rigo 11 è impostato a 1,00 "Se presente rientrano nell'accantonamento le ferie, ex-fest. e rol" (ad esempio suddivisione BX – Cassa edile Bologna).


Per non far rientrare gli importi erogati nell'imponibile utili per il calcolo dell'accantonamento GN e per l'imponibile contributi a Cassa Edile utilizzare le seguenti voci:

- **2507** "Ferie godute edili no acc."
- **2508** "Rid. orario lav. godute edili no acc."

Viceversa utilizzando le voci consuete (ad esempio 0209, 0221) gli importi erogati concorreranno alla formazione dell'imponibile GN e contributi per Cassa Edile.

2.6. EXPORT DATI

E' stato riscontrato che i campi 319 e 323 nel dipendente riportavano una descrizione errata. Abbiamo inserito la descrizione corretta.



Lista campi origine		
01117	Rol spettanti nell'anno (8 tab. Divisori)	N
01118	Ex-festività spettanti nell'anno (8 tab. Divisori)	N
00319	Anni/mesi anzianità (9 tab Dati TFR)	N
00323	Mesi anzianità (9 tab Dati TFR)	N

2.7. EXPORT DATI CEDOLONE RIEPILOGATIVO

E' stata creata la possibilità di esportare in formato Excel il "cedolone riepilogativo" che si trova all'interno del bottone 365 scegliendo l'apposita scelta "Export cedoline riepilogativo in formato Excel".

2.8. LORDO-NETTO-COSTO

Sono state riscontrate e sistemate le seguenti anomalie:

- in presenza di part-time con contratto artigiani con erogazione E.E.T. nella sezione relativa agli elementi paga gli importi riportati non erano corretti, conseguentemente anche gli importi dei ratei mensili / annuali non erano corretti. Con questo aggiornamento nella casella "Altro" viene riportato anche l'importo di E.E.T.
- in presenza di part-time con contratto che prevede che dalle mensilità aggiuntive venga/no tolto/i uno o più elementi paga definiti dal contratto le mensilità aggiuntive veniva calcolate togliendo l'elemento/i paga da togliere non percentualizzato.

2.9. MOVIMENTO – MATERNITA' ANTICIPATA

E' stata aggiunta nel movimento una nuova riga denominata "maternità anticipata" che attualmente non è abilitata, in quanto ancora in fase di progettazione.

2.10. PARCELLAZIONE

Sono stati sistemati i totali "imp.le R.A." e "R.A." in quanto non venivano riportati in modo corretto nella stampa "riepilogo parcelle".

2.11. SCARICO DATI PER RISORSE UMANE

E' presente in archivi anno corrente→scarico tracciati/dati vari, la nuova funzione "scarico dati per risorse umane": tale funzione risulta ancora in fase di sistemazione.

2.12. STAMPE

2.12.1 CARTELLINO ORARIO

Nel caso di stampa cartellino orario (impostata opzione in videata 10 ditta), in fase di estrazione dati, se non viene allegato il file orario aggiuntivo ai dati da trasmettere, compare un'apposita segnalazione che ricorda è obbligatorio aggiungere tale file per elaborare le ditte estratte.

2.12.2 CONTABILE SPECIALE

Nella sezione "accantonamenti e valorizzazioni" alla voce "inail su ferie/13^/14^/ecc" ora viene sommato anche quanto riportato nella riga "conto ore".

2.12.3 DISTINTA CESSIONE DEL 5° E PRESTITI

Dopo il calcolo cedolino è stata aggiunta la nuova stampa "distinta cessione del 5° stipendio e prestiti".

Tale stampa espone i dati fiscali e gli importi trattenuti dei dipendenti interessati dalla cessione del 5° dello stipendio o da prestiti.

Ricordiamo che l'utente può scegliere il numero di copie di stampa da effettuare presso il Centro. nella 10^ tab. anagrafica ditta. (BPYS126L)

2.12.4 ORDINAMENTO STAMPA REGISTRO PRESENZE

E' stata inserita la possibilità di scegliere l'ordinamento di stampa del registro presenze, tale campo è presente nel bottone "altre opzioni" presente nella 8^ tab. anagrafica ditta.

Segue tabella degli ordinamenti di stampa e dei relativi codici:

Codice	Descrizione
A	ORDINAMENTO: INAIL/COGNOME/NOME
C	ORDINAMENTO: INAIL/CENTRO DI COSTO/MATRICOLA DIP.
D	ORDINAMENTO: INAIL/CENTRO DI COSTO/COGNOME/NOME
M	ORDINAMENTO: INAIL/MATRICOLA DIP.
R	ORDINAMENTO: INAIL/CENTRO DI COSTO/CHIAVE DIP.
S	ORDINAMENTO: INAIL/CAMPO SPECIALE/COGNOME/NOME

2.12.5 PROSPETTO ADDIZIONALE REGIONALE (BPYS107L)

E' stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia:

la stampa prodotta dal Centro del "*Prospetto addizionale regionale*", di una ditta con un totale di dipendenti tale da creare più pagine, dalla seconda pagina in poi nella stampa in alto a sinistra veniva riportato il nominativo dell'ultimo dipendente della pagina precedente.

2.12.6 PROSPETTO CONTABILE A3 E A4

Nella sezione "accantonamenti e valorizzazioni" alla voce "inail su acc." ora viene sommato anche quanto riportato nella riga "conto ore".

2.12.7 RIEPILOGO MENSILE A3 E A4

E' stata riscontrata e sistemata la seguente anomalia:

in presenza di erogazione di TFR e se nella ditta sono impostati i dati per il recupero d'imposta nel riepilogo mensile al rigo "*Rec.Imp.TFR: recuperato*" veniva sommata anche l'imposta (11%) relativa alla rivalutazione TFR anno corrente.

2.13. VENETO LAVORO

Sono state apportate delle modifiche per la creazione del file da importare nel programma "veneto lavoro".

Ora non vengono più generati errori bloccanti, ricordiamo che siamo comunque in contatto per ulteriori verifiche e sistemazioni.

2.14. VOCE 3209 FERIE GODUTE A.P.

Utilizzando la voce standard 3209 “ferie godute anno precedente” viene aggiornato il campo storico 255; pertanto la somma delle ferie godute considerate dell’anno precedente ed esposte in cedolino con la voce 3209, ora andrà a confluire in detto campo.

3. GESTIONE EMENS

3.1. CARICAMENTO FILE EMENS DAL CENTRO

Avendo notato che spesso il file non viene correttamente salvato nella cartella indicata ovvero C:\CPW\ abbiamo variato la fase di caricamento del file, ora ogni utente, dovrà selezionare manualmente il file dove precedentemente è stato eseguito il salvataggio.



3.2. CONTROLLO IMPONIBILI

Abbiamo aggiunto il totale ditta per la stampa prodotta dall'Utility → ricerche e sistemazioni emens → controllo imponibili

3.3. TIPO COPERTURA

Da procedura l'ultima settimana del mese, riportava sempre tipo copertura 2 anche nel caso in cui fosse 1, esempio maternità facoltativa.

Dopo ulteriori verifiche con l'Inps ora viene correttamente riportato il tipo copertura 1 per gli eventi di malattia e maternità dove risulta la sola integrazione da parte dell'Inps.


3.4. STAMPA STORICO EMENS

Sistemazioni apportate alla stampa:

- Sono state riportate le date di malattia, maternità ed infortunio per tutti i mesi selezionati se presenti nell'archivio "365".

3.4.1 NUOVA STRUTTURA DELLA STAMPA

Abbiamo previsto la possibilità di selezionare i dipendenti per periodi a scelta:



In automatico viene selezionato il mese impostato nella gestione periodo.

E' stato aggiunto il tasto "scelta dipendenti", all'interno vengono riportati tutti i dipendenti della ditta scelta fino al periodo in atto.

Ordinamento per
 codice nominativo

Selezione dipendenti

CODICE	NOMINATIVO	MESE EMENS
11.20010	ANDRIGHETTO PAOLO	1
11.20010	ANDRIGHETTO PAOLO	2
11.20010	ANDRIGHETTO PAOLO	3
11.20010	ANDRIGHETTO PAOLO	4
11.20010	ANDRIGHETTO PAOLO	5
11.20010	ANDRIGHETTO PAOLO	6
11.20010	ANDRIGHETTO PAOLO	7
11.20007	ANDARFI LORIS	1
11.20007	ANDARFI LORIS	2
11.20007	ANDARFI LORIS	3
11.20007	ANDARFI LORIS	4
11.20007	ANDARFI LORIS	5
11.20007	ANDARFI LORIS	6
11.20007	ANDARFI LORIS	7
11.20018	BEDIN SILVIA	1
11.20018	BEDIN SILVIA	2
11.20018	BEDIN SILVIA	3
11.20018	BEDIN SILVIA	4
11.20018	BEDIN SILVIA	5
11.20018	BEDIN SILVIA	6
11.20018	BEDIN SILVIA	7

Scegliendo l'ordinamento per "nominativo" la scelta da parte dell'Utente risulta più breve e facilitata.

Selezionando il dipendente o i dipendenti interessati con i relativi mesi verrà prodotta la stampa distinta per i mesi scelti.

Mesi

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giù

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Una volta effettuata la selezione, cliccare USCITA, nella videata principale devono essere selezionati i mesi.

Se per esempio + stato selezionato il dipendente "Andrighetto Paolo" per i mesi 1/2/3/4/5/6/7/ si dovrà compilare la videata principale come riportato, altrimenti non esce la stampa.

4. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Vi riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:

Mesi	TFR maturato nel periodo		Coefficiente Rivalutazione	
	Da:	a:		
Dicembre	15/12/2004	14/01/2005	2,793103	Definitivo
Gennaio	15/01/2005	14/02/2005	0,125000	Definitivo
Febbraio	15/02/2005	14/03/2005	0,492131	Definitivo
Marzo	15/03/2005	14/04/2005	0,738196	Definitivo
Aprile	15/04/2005	14/05/2005	1,105327	Definitivo
Maggio	15/05/2005	14/06/2005	1,351392	Definitivo
Giugno	15/06/2005	14/07/2005	1,597458	Definitivo
Luglio	15/07/2005	14/08/2005	1,904056	Definitivo
Agosto	15/08/2005	14/09/2005	2,150121	Definitivo
Settembre	15/09/2005	14/10/2005	2,396100	Provv.
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

Sono evidenziate dalla dicitura "Provvisorio" le percentuali non ancora pubblicate ma calcolate dal Centro.

4.1. ARGOMENTI GIA' TRATTATI NELLA CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 01/09/2005

- ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CONGUAGLIO CONTRIBUTI 2004 E GLA
- CEDOLINO FERIE FIGURATIVE
- ORDINAMENTO STAMPA CEDOLINO
- STAMPA COSTO PROGRESSIVO DEL PERSONALE E DTTE SENZA CSC O POSIZIONE INPS
- CERTIFICAZIONI E COMPENSI

Chi non lo avesse ancora fatto, può recuperare le circolari con questi ed altri argomenti nel ns. sito internet.